



# COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 16/03/2022

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022"

L'anno 16/03/2022, addì sedici del mese di Marzo alle ore 21:00, nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Melissa De Santis il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giorgio Ricci.

Intervengono i Signori:

	<b>Nome</b>				<b>Nome</b>		
1	DE SANTIS MELISSA	X		8	RIVA CRISTINA	X	
2	GRANATA ANGELO	X		9	BALESTRERO MASSIMILIANO	X	
3	PASINI GIANBATTISTA	X		10	DI SPIRITO ROSALINA	X	
4	CAO MARTINA	X		11	RIBECCO FABRIZIA	X	
5	TRINCI PAOLA	X		12	MELCHIORI EGLE	X	
6	SIMOES AGOSTINHO DOS SANTOS MARQUES ISABEL MARIA		X	13	DEL VITTO ANDREA	X	
7	TURETTA DAVIDE	X					

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



# COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022"**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Richiamato l'appello nominale che vede i consiglieri comunali presenti utilizzare la piattaforma telematica per garantire la loro partecipazione. Garantisce la fedeltà della verbalizzazione il segretario generale dott. Giorgio Ricci, presente in modalità telematica.*

*Relaziona il Sindaco/Presidente sulla scorta della proposta tempestivamente depositata agli atti della seduta, avvalendosi dei pareri favorevoli espressi dai funzionari incaricati sulla stessa;*

*Rammentato che la presente verbalizzazione riporta gli elementi salienti della discussione intervenuta, espressi in forma sintetica dal segretario generale, demandando all'iniziativa dei singoli consiglieri comunali, appartenenti ai vari gruppi consiliari, la produzione in forma scritta di specifiche osservazioni o interventi di cui desiderino lasciare permanente traccia;*

*Dato atto che sulla proposta non risultano pervenute nei tempi di deposito della stessa a disposizione dei consiglieri comunali osservazioni o emendamenti;*

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/08/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,



# COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;

- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;



# COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- l'art.5-decies del decreto legge 21/10/2021 n.146 convertito dalla legge 17/12/2021 n.215;
- la legge 27 dicembre 2019 , n.160;
- l'art. 1 comma 743 legge 30 dicembre 2021 n.234;
- la normativa vigente in materia e s.m.i.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2022.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (cons. Di Spirito e Ribecco) e n. 2 astenuti (cons. Melchiori e Del Vitto), essendo n. 12 i consiglieri presenti, voti resi nei modi e forme di legge,

## **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2022 nelle seguenti misure:
  - Aliquota ordinaria pari a 1,10 % per le unità immobiliari non comprese nelle fattispecie sotto riportate:



# COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

<b>fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1,A8,A9 ed adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti dall'art. 1 comma 741 lettera e c) Legge 160/2019	0,6 %
le unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella categoria catastale A (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito esclusivamente ai parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio e/o figlio- genitore) a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo nel territorio comunale e non deve essere contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile concesso in uso gratuito. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31.12 dell'anno d'imposta	0,95 %
- le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: <ul style="list-style-type: none"><li>• cat A/10</li><li>• cat B</li><li>• cat C1 – cat C3 – cat C4 – cat C5</li><li>• cat D esclusa cat D10</li></ul>	0,9 %
Le unità immobiliari accatastate in D10 di cui all'art.9 co 3bis del D.L. 30/12/1993 n.557 conv. Con modello L.n.133/1994	0,1 %
Beni merce realizzati da imprese edili destinati alla vendita e rimasti invenduti	0,1 %
le aree fabbricabili	1,06 %

- 2) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 3) di demandare a successiva eventuale deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei comma 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.



# COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (cons. Di Spirito e Ribecco) e n. 2 astenuti (cons. Melchiori e Del Vitto), essendo n. 12 i consiglieri presenti, voti resi nei modi e forme di legge,

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000;



# COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Melissa De Santis

Il Segretario Comunale  
Giorgio Ricci

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate .  
Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.*